



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 12 marzo 2020

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia
Via R. Livatino, 3
42124 Reggio Emilia**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 22/2020 – Prescrizione dell'azione disciplinare

Con riferimento al Vostro quesito (prot. C.n.d.c.e.c. n. 2851 del 28.02.2020), con il quale si domanda se il termine di cinque anni di prescrizione dell'azione disciplinare decorra dalla data del fatto ovvero dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi relativamente all'anno di competenza delle imposte, oppure dalla data di accertamento della contestazione dell'errore o dell'omissione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si rappresenta che l'esercizio dell'azione disciplinare "si prescrive in cinque anni dal compimento dell'evento che può dar luogo all'apertura del procedimento disciplinare", ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 del D. Lgs. n. 139/05 e dall'art. 20, 1° comma, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e, inoltre, che "Il termine non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione", come prescritto dal 2° comma del suddetto articolo 20.

Nelle ipotesi in cui la condotta perseguibile si sia protratta nel tempo (cd "continuazione") il decorso della prescrizione ha inizio dal momento di cessazione di siffatta condotta. Il termine pertanto non inizia a decorrere fino a quando si sia protratta la condotta del professionista, commissiva od omissiva, passibile di sanzione.

Nel caso di specie, si ritiene che l'evento, dal quale decorre il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare, non possa essere riconducibile al momento dell'accertamento della contestazione da parte della Agenzia delle Entrate, atteso che la condotta valutabile, anche ai fini prescrizionali, è solo quella posta in essere dal professionista. Premesso quanto sopra, si rappresenta che l'evento, dal quale decorre il termine prescrizionale quinquennale, è costituito dalla scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno di competenza.

Con i migliori saluti

Francesca Maione